

(N. 306-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo)  
del Senato della Repubblica nella seduta del 12 maggio 1949*

*modificato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati  
nella seduta del 14 giugno 1949 (V. Stampato N. 560)*

**presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 22 GIUGNO 1949

### Disposizioni per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura

#### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

##### Art. 1.

Le tabelle organiche del personale dei Consigli provinciali dell'economia, trasformati in Camere di commercio, industria ed agricoltura a sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sono valide ed efficaci secondo i rispettivi decreti di approvazione o di modificazione emanati dall'ex Ministro delle corporazioni.

#### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Art. 1.

Le tabelle organiche del personale dei Consigli provinciali dell'economia, trasformati in Camere di commercio, industria ed agricoltura a sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sono valide ed efficaci secondo i rispettivi decreti di approvazione o di modificazione emanati dall'ex Ministro delle corporazioni, o dall'ex Ministro

## Art. 2.

I provvedimenti di cui agli articoli 2, ultimo comma, e 7 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, e successive modificazioni che sono privi di efficacia giuridica per essere stati emanati dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, possono essere adottati dalla data dalla quale, ai termini delle disposizioni vigenti in materia, avrebbero avuto efficacia qualora la relativa emanazione fosse validamente intervenuta.

## Art. 3.

Il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, concernente il conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, è ratificato gli effetti dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, sostituendo nell'articolo 2 le parole « del comma » con « dell'articolo », e nell'articolo 3 le parole « nell'articolo precedente » con « negli articoli precedenti ».

La sostituzione di cui al comma precedente ha effetto a datare dall'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

dell'industria, commercio e lavoro, o dal Ministro dell'industria e commercio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

I provvedimenti di cui agli articoli 2, ultimo comma, e 7 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, e successive modificazioni che non furono emanati o validamente emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati con effetto dalla data dalla quale, ai termini delle disposizioni regolatrici della materia, avrebbero avuto efficacia qualora la relativa emanazione fosse tempestivamente o validamente intervenuta.

La composizione della Commissione di inquadramento e di sistemazione è deliberata dalla Giunta camerale, che provvede alla nomina dei membri della Commissione medesima.

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*

*Il Presidente della Camera dei Deputati*  
GRONCHI